

Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012).

Alla procedura vengono apportati gli adattamenti necessari a recepire le innovazioni introdotte in materia di sanzioni dalla direttiva CRD IV e a tener conto dell'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico.

Le modifiche, evidenziate rispetto alla disciplina attuale, sono accompagnate – ove necessario – da box che ne illustrano le ragioni e gli obiettivi. Una sintesi iniziale riepiloga i principali interventi effettuati.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, **entro il 16 novembre 2015**, alternativamente agli indirizzi:

- Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53 - 00184, Roma;
- servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via mail non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Sintesi delle modifiche proposte

Il presente documento illustra alcune modifiche che la Banca d'Italia intende apportare al proprio provvedimento su Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012.

L'intervento si rende necessario per adattare le vigenti disposizioni alle importanti novità introdotte in questa materia dalla direttiva 2013/36/UE (c.d. "CRD IV") e per tener conto dell'avvio del "Meccanismo di Vigilanza Unico" (MVU), in base al quale dal 4 novembre 2014 gran parte dei compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche – ivi compresa l'applicazione di alcuni tipi di sanzioni amministrative – sono esercitati dalla Banca Centrale Europea (BCE).

La CRD IV persegue l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema sanzionatorio e di armonizzare a livello europeo i tratti essenziali della relativa disciplina, attribuendo alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni poteri omogenei in tutti i paesi dell'Unione. Le principali novità introdotte dalla direttiva riguardano:

- *i **destinatari delle sanzioni amministrative**, che comprendono sia le persone fisiche (esponenti, dipendenti e personale) sia le società o gli enti responsabili della violazione;*
- *gli **importi delle sanzioni pecuniarie**, pari nel massimo al 10 per cento del fatturato per gli enti e a 5 milioni di euro per le persone fisiche;*
- *la **tipologia delle misure adottabili**, in quanto alla sanzione pecuniaria si affiancano altre misure di natura non patrimoniale;*
- *la precisa elencazione delle **circostanze di cui l'autorità deve tener conto nel determinare la sanzione da irrogare nel caso concreto**;*
- *lo **scambio di informazioni con l'Autorità Bancaria Europea (ABE) e con le altre autorità europee competenti in materia**;*
- *la **pubblicazione delle sanzioni**, che in alcuni casi può avvenire in forma anonima o essere differita.*

Queste innovazioni comportano una profonda modifica dell'impianto sinora vigente in Italia per le sanzioni amministrative in materia bancaria e finanziaria, in quanto richiedono il passaggio da un sistema generalmente fondato sulla punibilità della sola persona fisica, con sanzioni esclusivamente pecuniarie e di importo contenuto, a un sistema che prevede l'applicazione della sanzione direttamente all'intermediario responsabile, eventualmente in aggiunta alla sanzione all'esponente o al dipendente che ha agito materialmente, con importi molto più elevati di quelli attuali e un ventaglio di misure adottabili più variegato rispetto alla sola sanzione pecuniaria.

Le modifiche legislative necessarie per recepire la CRD IV a livello primario sono state apportate con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre). Il decreto legislativo prevede, tra l'altro, una profonda revisione del Titolo VIII (sanzioni) del Testo Unico Bancario (TUB); modifiche corrispondenti a quelle apportate al TUB sono state introdotte nel Testo Unico della Finanza (TUF), per quanto riguarda le sanzioni applicabili ai soggetti disciplinati dal medesimo Testo Unico. Il nuovo sistema sanzionatorio così introdotto si applicherà alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della disciplina secondaria di competenza, rispettivamente, della Banca d'Italia e della Consob.

Per ragioni di coerenza, efficienza e organicità del sistema, il legislatore italiano si è orientato verso la scelta di estendere l'ambito applicativo delle innovazioni in materia di sanzioni al di là dello stretto ambito necessario per recepire la direttiva (che riguarda solo le violazioni in materia prudenziale commesse da banche e SIM). Il nuovo regime si applica quindi a tutti i soggetti e a tutti i tipi di violazioni sottoposti al potere sanzionatorio della Banca d'Italia ai sensi delle pertinenti norme del TUB e del TUF. In un'ottica di proporzionalità, regole in parte "speciali" sono state previste o mantenute per le violazioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei comportamenti verso la clientela, per le quali sono sanzionabili solo gli intermediari e purché l'infrazione rivesta carattere rilevante; per le sanzioni in materia di antiriciclaggio, in attesa del recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, restano ferme le previsioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sia per quanto attiene ai soggetti sanzionabili sia per le misure adottabili e i limiti edittali ivi previsti.

Il TUB, come modificato dal decreto legislativo n. 72/2015, determina in modo preciso i casi e le condizioni in presenza delle quali la sanzione va applicata all'ente e/o alla persona fisica responsabile della violazione. Per

quanto riguarda le misure non pecuniarie previste dalla CRD IV, gli articoli 144-bis e 144-ter, comma 3, stabiliscono una disciplina particolare per il c.d. cease and desist order – qualificato come sanzione alternativa a quella pecuniaria, applicabile a violazioni di scarso rilievo – e per l'interdizione temporanea dalle funzioni presso intermediari, che è prevista come sanzione accessoria a quella pecuniaria nei confronti delle persone fisiche responsabili di violazioni particolarmente gravi.

Oltre alla CRD IV, anche il regolamento (UE) n. 1024/2013 (c.d. "SSMR"), istitutivo dell'MVU, determina impatti sul sistema sanzionatorio. In particolare, per le **banche significative**, il regolamento attribuisce alla BCE il potere di applicare direttamente sanzioni pecuniarie all'intermediario quando la violazione ha a oggetto norme europee direttamente applicabili (regolamenti dell'Unione Europea, regolamenti o decisioni della BCE); in tutti gli altri casi (violazione di direttive europee o di norme nazionali, sanzioni di natura non pecuniaria, destinatari persone fisiche), la sanzione che riguarda una banca significativa è irrogata dall'autorità nazionale, esclusivamente su richiesta della BCE.

Nei confronti delle **banche meno significative**, la BCE ha il potere di applicare direttamente sanzioni pecuniarie solo per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla BCE che creano obbligazioni nei confronti di quest'ultima. In tutti gli altri casi resta invece ferma l'autonoma potestà sanzionatoria dell'autorità nazionale.

Per le violazioni che riguardano **materie non coperte dall'MVU** (ad es. trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei comportamenti), ovviamente, non viene in rilievo la competenza della BCE e quindi l'irrogazione delle sanzioni rimane affidata alle autorità nazionali indipendentemente dalle dimensioni della banca.

Il presente documento di consultazione contiene le disposizioni per attuare, a livello secondario, le nuove previsioni di legge che incidono sulla procedura per l'applicazione delle sanzioni e per tener conto del nuovo assetto delle competenze nell'ambito dell'MVU. Si tratta di adattamenti di impatto limitato, poiché la procedura rivista nel 2012 è già disegnata in modo da potersi attagliare, nei suoi tratti essenziali, a ogni tipo di destinatario (persona fisica o giuridica) e continua ad applicarsi anche ai procedimenti avviati dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'MVU. Sono state apportate alcune integrazioni su specifici punti di carattere tecnico e introdotte precisazioni, ad esempio con riferimento ai casi in cui la procedura sanzionatoria è avviata su impulso della BCE. È stata inoltre introdotta una fase di contraddittorio ulteriore successiva alla formulazione al Direttorio della proposta di irrogazione della sanzione, tenendo conto della circostanza che nel nuovo regime sanzionatorio il significativo aumento degli importi delle sanzioni pecuniarie e la diversificazione degli strumenti a disposizione della Banca d'Italia rendono opportuno consentire ai soggetti interessati una più ampia articolazione delle proprie difese anche nella fase finale del procedimento sanzionatorio.

Le modifiche proposte non intaccano, anzi confermano, i punti qualificanti della riforma adottata nel 2012: l'importanza della certezza e prevedibilità della sanzione; gli incentivi alla collaborazione attiva e all'adozione di misure correttive da parte dei soggetti vigilati; la garanzia del diritto di difesa per i soggetti sottoposti al procedimento; la semplificazione dell'iter istruttorio.

L'ipotesi di modifica sottoposta a consultazione costituisce l'occasione per prevedere altresì l'accorpamento, all'interno delle disposizioni sulla procedura sanzionatoria, del provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011 recante "Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie", che pertanto verrà abrogato.

Le presenti disposizioni potranno formare oggetto di ulteriori affinamenti alla luce dell'esperienza applicativa, anche in relazione alle prassi in corso di definizione nell'ambito dell'MVU con riferimento ai procedimenti sanzionatori di competenza della BCE che presentino connessioni con quelli di competenza nazionale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del provvedimento del 24 marzo 2010 ("Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262"), per le presenti disposizioni non si procede ad analisi di impatto della regolamentazione, in quanto esse – in relazione ai limitati aspetti che non riproducono scelte già operate a livello legislativo – non comportano apprezzabili costi addizionali per i destinatari delle norme.

**SANZIONI
E
PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, della correttezza e trasparenza dei comportamenti e della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La disciplina e l'attività sanzionatoria tendono ad assicurare l'effettività delle regole; le sanzioni hanno carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Le presenti disposizioni attuano le previsioni legislative che attribuiscono alla Banca d'Italia competenze in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, come modificate in seguito al recepimento della Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) (1). La Direttiva ha dettato, tra l'altro, disposizioni armonizzate relative al regime sanzionatorio, in un'ottica tesa a rafforzarne l'efficacia. In particolare, la Direttiva prevede l'applicabilità di sanzioni sia nei confronti delle persone fisiche sia nei confronti delle persone giuridiche; fissa i limiti massimi edittali per le sanzioni pecuniarie; affianca alla tradizionale sanzione pecuniaria altre misure di natura non patrimoniale.

Nel recepire la Direttiva, il legislatore ha esteso il nuovo regime – per ragioni di omogeneità ed efficienza – a tutte le violazioni e a tutti i soggetti sottoposti dal Testo unico bancario (“T.U.”) e dal Testo unico della finanza (“T.U.F.”) alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia; un regime in parte differenziato continua a trovare applicazione in materia di trasparenza e di antiriciclaggio.

La legge prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società o enti e, in presenza di specifici presupposti, delle persone fisiche responsabili delle violazioni; per i casi di maggiore gravità, prevede altresì l'applicazione alle persone fisiche dell'interdizione temporanea dall'assunzione di cariche in intermediari bancari, finanziari, assicurativi o presso fondi pensione.

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria amministrativa e ne definiscono gli aspetti di dettaglio in attuazione delle regole stabilite dalla legge.

(1) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (2), che ha istituito il “Meccanismo di Vigilanza Unico” (MVU) operativo dal 4 novembre 2014, prevede l’attribuzione alla Banca Centrale Europea (BCE), tra l’altro, di poteri sanzionatori diretti nei confronti dei soggetti (3) “significativi” quando la violazione ha ad oggetto atti giuridici europei direttamente applicabili (regolamenti dell’Unione Europea, regolamenti o decisioni della BCE) e la sanzione da irrogare ha natura pecuniaria. La BCE ha poteri sanzionatori diretti anche nei confronti dei soggetti “meno significativi”, nel caso di violazioni di regolamenti e decisioni della BCE che creano obbligazioni dirette nei confronti di quest’ultima (4).

In tutti gli altri casi, la sanzione è applicata dall’autorità nazionale. In particolare, nell’ambito dell’MVU, la Banca d’Italia:

- nel caso di soggetti “significativi”, può intervenire esclusivamente su richiesta della BCE per applicare le sanzioni alle persone fisiche, per sanzionare le violazioni delle norme nazionali (comprese quelle di recepimento delle direttive riferite all’ambito dei compiti di vigilanza della BCE), e/o per applicare misure non pecuniarie. In queste ipotesi la Banca d’Italia può anche interessare la BCE ai fini dell’avvio di una procedura sanzionatoria (5);
- nel caso di soggetti “meno significativi”, può applicare le sanzioni di propria iniziativa;
- in ogni caso – indipendentemente dalle dimensioni del soggetto – mantiene la piena potestà sanzionatoria nelle materie che esulano dall’attribuzione dei compiti di vigilanza alla BCE (es. correttezza e trasparenza dei comportamenti, prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).

Le presenti disposizioni si applicano anche alle procedure sanzionatorie avviate dalla Banca d’Italia nell’ambito dell’MVU, secondo quanto previsto dalla Sezione III.

La Banca d’Italia accerta le violazioni, conduce l’istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non avere dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.

La disciplina e l’attività sanzionatoria sono ispirate a un approccio:

(2) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Cfr., altresì, il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (c.d. “Framework Regulation” o “Regolamento quadro sull’MVU”).

(3) L’art. 2, punto 20, del Regolamento (UE) n. 468/2014 elenca i soggetti sottoposti alla vigilanza nell’ambito dell’MVU, includendovi le banche, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria miste e le succursali di enti creditizi insediate negli Stati membri partecipanti, nonché, a certe condizioni, le controparti centrali.

(4) Cfr. il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/159 del Consiglio del 27 gennaio 2015, che prevede i limiti e le condizioni per l’esercizio del potere sanzionatorio da parte della BCE per la violazione degli obblighi previsti dai regolamenti o dalle decisioni dalla stessa adottati.

(5) Art. 18, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e art. 134, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 468/2014.

- dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;
- proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione ~~alla gravità delle violazioni~~ **a ogni circostanza rilevante**;
- oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
- trasparente, nei confronti ~~dei soggetti interessati dell'intermediario e degli esponenti aziendali, le cui controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo, completando gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi documentale e ispettiva.~~

~~Le valutazioni della Banca d'Italia tengono conto, secondo criteri di proporzionalità, della natura e della gravità della violazione accertata, nonché degli effetti che questa determina sulla complessiva situazione dell'intermediario o sull'esposizione ai diversi profili di rischio. Si tiene altresì conto dell'inottemperanza a specifici richiami o interventi correttivi adottati dall'Organo di Vigilanza.~~

~~La collaborazione attiva dei soggetti vigilati, anche con riferimento all'autonoma rilevazione e segnalazione di eventuali irregolarità, è espressione di lealtà e correttezza nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza.~~

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del ~~Testo unico bancario~~ **T.U.** (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385—"T.U."):

- art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abuso di denominazione;
- artt. 139 e 140, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni;
- art. 144, che indica le norme del medesimo T.U. la cui violazione - estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie - determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, ~~i soggetti destinatari~~ **nei confronti delle società o degli enti**, nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- **art. 144-bis, che prevede, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, la possibilità di applicare alla società o agli enti un ordine volto a eliminare le infrazioni, quale sanzione alternativa a quella pecuniaria, e stabilisce che, in caso di inadempimento dell'ordine entro il termine fissato dalla Banca d'Italia, si applichi una sanzione pecuniaria più elevata rispetto all'importo previsto per la violazione originaria;**
- **art. 144-ter, che indica i presupposti in presenza dei quali le violazioni commesse determinano l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie e della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari nei confronti**

degli esponenti e del personale dei soggetti indicati nell'art. 144, indicando gli importi minimi e massimi e la durata delle sanzioni medesime;

- art. 144-*quater*, che elenca i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e della durata delle sanzioni accessorie;
- art. 144-*quinquies*, che estende la disciplina delle sanzioni prevista dal T.U. alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili (regolamento UE n. 575/2013 e relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, o atti dell'EBA direttamente applicabili ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010), nelle stesse materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-*bis* e 144-*ter* del T.U.;
- art. 144-*sexies*, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione stabilito dall'art. 53, comma 4, del T.U.;
- art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa-;
- **art. 145-*quater*, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni di attuazione del Titolo VIII del T.U.**

La materia è, altresì, disciplinata dai seguenti articoli del ~~Testo unico della~~ ~~finanza~~ T.U.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58—"T.U.F."):

- artt. 188 e 189, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di abuso di denominazione e di partecipazioni al capitale ~~di SIM, SGR e SICAV~~;
- art. 190, che indica le norme del medesimo T.U.F. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, ~~i soggetti destinatari~~ **nei confronti delle società o enti**, nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- **art. 190-*bis*, che indica i presupposti in presenza dei quali la violazione di disposizioni del T.U.F. in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie e della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti indicati nell'art. 190, indicando gli importi minimi e massimi e la durata delle sanzioni medesime;**
- art. 192-*quater*, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione stabilito dall'art. 6, comma 2-*novies*, del T.U.F.;
- art. 194-*bis*, che elenca i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e della durata delle sanzioni accessorie;
- art. 194-*ter*, che estende la disciplina delle sanzioni prevista dagli articoli 189, 190 e 190-*bis* alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia prudenziale (regolamento UE n. 575/2013 e relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione

emanate dalla Commissione Europea, o atti dell'EBA direttamente applicabili ai sensi del regolamento 1093/2010);

- art. 194-*quater*, che prevede, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, la possibilità di applicare alla società o enti un ordine volto a eliminare le infrazioni, quale sanzione alternativa a quella pecuniaria, e stabilisce che, in caso di inadempimento dell'ordine entro il termine fissato dalla Banca d'Italia o dalla Consob, si applichi una sanzione pecuniaria più elevata rispetto all'importo previsto per la violazione originaria;
- art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa;
- art. 195-*bis*, che disciplina la pubblicazione delle sanzioni;
- art. 196-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il compito di emanare disposizioni di attuazione del Titolo II della Parte V del T.U.F.

Si richiamano, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate;
- il Regolamento (UE) n. 2015/159 del Consiglio del 27 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;
- le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), e successive modificazioni, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non disciplinati o non derogati dall'art. 145 del T.U. o dagli artt. 188 e 190 del T.U.F.;
- l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 ("Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro"), che indica le norme del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dell'art. 145 del T.U.;
- l'art. 2 del d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 ("Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta"), per ciò che concerne le attività di bancoposta svolte da Poste Italiane s.p.a.;
- l'art. 67-*septies decies* del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229"), che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori contenute nel medesimo decreto legislativo;
- l'art. 24 della l. 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") relativo ai procedimenti della Banca d'Italia per l'adozione di provvedimenti individuali;

- l'art. 56 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), che indica le norme del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dell'art. 145 del T.U.;
- l'art. 60 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che stabilisce la procedura per l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui agli artt. 57 e 58 del medesimo d.lgs. e per l'irrogazione delle sanzioni;
- il regolamento della Banca d'Italia dell'11 dicembre 2007, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza della Banca d'Italia;
- il regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

~~il provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi degli artt. 145 del T.U. e 195 del T.U.F. e definisce le modalità organizzative per attuare il principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.~~

Box n. 1 – Fonti normative

L'elenco delle fonti normative rilevanti per la materia viene aggiornato al nuovo quadro legislativo.

3. Ambito di applicazione e destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei ~~propri~~ compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti e di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (6).

Esse sono dirette ai soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 145 del T.U. e 195 del T.U.F.; **Per quanto riguarda le società o enti, tali soggetti comprendono**, in particolare:

- ~~alle~~ banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
- ~~ai~~ soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r) del T.U.F. (7);

(6) Restano escluse dall'ambito delle presenti disposizioni le sanzioni in materia di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento, bonifici transfrontalieri, trattamento del contante.

(7) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r) del T.U.F. "soggetti abilitati" sono le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate UE con succursale in Italia, le SICAV Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in

- ~~ale~~ società capogruppo di gruppi bancari e di SIM, ~~le~~ società appartenenti a tali gruppi e ~~le~~ società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U. e all'art. 12 del T.U.F.;
- ~~agli~~ intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del T.U. ~~(8)~~;
- ~~alle~~ società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari, ~~alle~~ società appartenenti a tali gruppi e ~~le~~ società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 109 del T.U.;
- ~~agli~~ istituti di moneta elettronica italiani, comunitari ed extracomunitari;
- ~~agli~~ istituti di pagamento italiani, comunitari ed extracomunitari;
- ~~ai~~ confidi (9);
- ~~a~~ Poste Italiane spa, per l'attività di bancoposta-;
- **i soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.**

~~Sono sottoposti~~ **Le persone fisiche sottoposte** alla procedura sanzionatoria comprendono **gli esponenti e il personale delle società o enti indicati al precedente alinea, in particolare:**

- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
- i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi, ~~pureché i fatti siano riconducibili all'ambito di responsabilità proprio dei soggetti ai quali la violazione viene contestata;~~
- coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa, ~~pureché i fatti siano riconducibili all'ambito di responsabilità proprio dei soggetti ai quali la violazione viene contestata;~~

Sono inoltre sottoposti alla procedura sanzionatoria i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, ~~per la violazione delle proprie~~ **in relazione alle loro** responsabilità in materia di contabilità, per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, nonché per il mancato invio alla Banca d'Italia di ogni altro dato o documento richiesto.

La medesima procedura trova applicazione, altresì, nei confronti delle ~~persone fisiche e giuridiche destinatarie,~~ **delle società o degli enti destinatari**

Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del T.U. e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzati all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

(8) ~~Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del T.U., il riferimento è da intendersi agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.~~

(9) ~~Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del T.U., il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'art. 155 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.~~

delle disposizioni in materia di **obbligo di astensione (artt. 53, comma 4, del T.U. e 6, comma 2-novies, del T.U.F.)**, abuso di denominazione (artt. 133 del T.U. e 188 del T.U.F.), partecipazioni (artt. 139 e 140 del T.U., nonché art. 189 del T.U.F.) e prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007) (10).

Box n. 2 – Destinatari della disciplina

L'elenco dei destinatari, che continua a far riferimento in sostanza ai medesimi soggetti richiamati dalla normativa previgente, viene ristrutturato per chiarire che le categorie di intermediari ivi menzionate non sono più soltanto destinatarie della disciplina sostanziale, ma soggetti direttamente sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia, al pari delle persone fisiche (esponenti, dipendenti e altro personale degli intermediari stessi).

In conformità con quanto previsto dal nuovo art. 144 del TUB e dal nuovo art. 190 del TUF, all'elenco dei destinatari (società o enti) vengono aggiunti anche i soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

4. Disposizioni transitorie e finali

Le presenti disposizioni entrano in vigore il ~~1° febbraio 2013~~ **decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**; esse si applicano ai ~~procedimenti sanzionatori avviati alle violazioni commesse~~ dopo la loro entrata in vigore. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla stessa data e fino alla loro conclusione continueranno a essere applicate le disposizioni previgenti.

A far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ~~sono abrogate~~ **è abrogato il provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011, recante Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.**

~~Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999, n. 229, e successivi aggiornamenti (Istruzioni di vigilanza per le banche), limitatamente al Titolo VIII, Capitolo I;~~

~~Provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003, Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari.~~

Box n. 3 – Entrata in vigore

Si provvede a regolare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 72/2015 e ad abrogare il provvedimento del 27 giugno 2011, che confluisce nelle medesime disposizioni.

(10) Con riferimento agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si richiama quanto previsto dagli articoli 128-*decies* ss. e 144, comma 5-*bis*, del T.U. Fino al 31 dicembre 2013 la procedura prevista dalle presenti disposizioni si applica anche alle violazioni in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela commesse dai mediatori creditizi o dagli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.

SEZIONE II

PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Fasi della procedura

La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:

- accertamento delle violazioni;
- contestazione delle violazioni;
- presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;
- valutazione del complesso degli elementi istruttori;
- proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento;
- **trasmissione della proposta agli interessati ed eventuale presentazione di ulteriori osservazioni al Direttorio;**
- adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttorio;
- notifica e pubblicazione del provvedimento.

1.1 Accertamento delle violazioni

La Banca d'Italia avvia la procedura sanzionatoria amministrativa nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative ~~pecuniarie~~.

La Banca d'Italia accerta la violazione una volta acquisiti gli elementi necessari a valutare la sussistenza di un'irregolarità sanzionabile.

Nelle materie disciplinate da norme di principio (di carattere generale o gestionale), in coerenza con esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione, la Banca d'Italia valuta la condotta tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti a carattere generale emanati allo scopo di precisare il contenuto del precetto. La Banca d'Italia valuta la fattispecie anche alla luce degli interventi correttivi eventualmente adottati nei confronti degli intermediari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti particolari, **fra i quali la rimozione di esponenti**.

Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio **di competenza della Banca d'Italia** siano stati riscontrati **dalla BCE oppure** nell'ambito di verifiche condotte da parte della **UIF, della** Guardia di Finanza, ~~dell'UIF~~ o di altre Autorità, la Banca d'Italia esamina la segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario, ai fini dell'accertamento di una violazione, acquisisce ulteriori elementi.

L'accertamento si perfeziona con l'apposizione agli atti del visto del ~~Direttore Centrale per la~~ **Capo del Dipartimento** Vigilanza bancaria e finanziaria **o, in**

caso di sua assenza o impedimento, del Vice Capo Dipartimento. Da tale data, comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.

L'accertamento delle violazioni è condotto dalla Banca d'Italia secondo un approccio unitario, inquadrando le potenziali irregolarità nell'ambito della complessiva azione di vigilanza ~~e, ove del caso, del processo di revisione e valutazione prudenziale per gli intermediari sottoposti allo SREP (11).~~

~~Con specifico riguardo alle società capogruppo di gruppi bancari inquadrati nelle prime due classi a più intensa supervisione in ambito SREP, nel caso di verifiche a distanza o ispettive facenti parte di un processo valutativo unitario, la Banca d'Italia, laddove le condotte accertate non siano apprezzabili isolatamente può valutare gli esiti delle predette verifiche, tenendo conto di tutte le informazioni acquisite, al termine dell'ultima verifica prevista nell'anno solare sul gruppo bancario interessato oppure a conclusione del ciclo di valutazione annuale. In tal caso, la Banca d'Italia comunica formalmente all'intermediario, alla fine della prima verifica, che i relativi esiti verranno valutati unitariamente, a conclusione degli accessi ispettivi o del ciclo di valutazione.~~

~~Nell'esame delle fattispecie~~**Per le violazioni** relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con i clienti di cui all'art. 144, ~~commi 3 e 3-bis del T.U.,~~**comma 1, lettere b), c), d), e), e comma 4, del T.U. le sanzioni amministrative sono applicate esclusivamente nei confronti della società o dell'ente responsabile. Nell'esame delle relative fattispecie,** ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, la rilevanza delle violazioni può essere desunta:

- ~~dall'idoneità della condotta~~**dalla loro idoneità a esporre l'intermediario ad determinare** significativi rischi legali o reputazionali;
- dal **loro** carattere diffuso o sistematico ~~delle violazioni~~ in relazione all'articolazione territoriale o all'operatività dell'intermediario;
- dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;
- dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dall'intermediario ad assicurare il rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni con la clientela.

1.2 *Contestazione delle violazioni*

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle violazioni riscontrate (12). La contestazione è effettuata da parte del Servizio o della

(11) Cfr. Circolare n. 263, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III e Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II.

(12) Ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. 231/2007 la Banca d'Italia cura la contestazione agli interessati delle violazioni delle disposizioni del medesimo decreto riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze è competente per l'irrogazione della sanzione. La Banca d'Italia inoltra al Ministero, per il seguito di competenza, gli atti relativi all'accertamento della violazione nonché le relative contestazioni.

Filiale competente della Banca d'Italia.

La contestazione avviene mediante apposita notifica, entro 90 o 180 giorni dall'accertamento, rispettivamente per le procedure avviate ai sensi dell'art. 145 del T.U. e dell'art. 195 del T.U.F. In entrambi i casi, il termine è di 360 giorni per ~~i soggetti~~ **le società o enti aventi la sede legale all'estero e le persone fisiche** residenti all'estero.

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la violazione;
- la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;
- la descrizione della violazione;
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione dei documenti istruttori;
- l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni ~~e dell'ente civilmente responsabile~~, a far pervenire al Servizio ~~Rapporti esterni e affari generali~~ **Coordinamento e Rapporti con l'Esterno ("CRE")** della Banca d'Italia (13), unità organizzativa responsabile del procedimento, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni;
- **l'indicazione delle altre unità organizzative della Banca d'Italia alle quali le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse in copia, con i relativi indirizzi;**
- l'indicazione della facoltà per ~~i soggetti destinatari~~ **il legale rappresentante della società o ente e per le persone fisiche destinatarie** delle contestazioni di chiedere **nella fase istruttoria** un'audizione personale, **anche con l'assistenza di un avvocato**, nel termine di 30 giorni;
- **l'indicazione della facoltà, per i soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione personale, di presentare ulteriori osservazioni scritte al Direttorio entro 15 giorni dalla ricezione della proposta del Servizio CRE;**
- il termine di conclusione del procedimento amministrativo.

La lettera di contestazione viene notificata secondo le modalità previste dall'ordinamento. In base all'art. 14 della l. 689/1981, la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione (14).

Di norma, la notifica della contestazione viene effettuata a mani ~~degli~~ **del legale rappresentante della società o ente (o di altra persona delegata) o delle**

(13) Nel caso di violazioni delle disposizioni del d.lgs. 231/2007 per le quali il potere sanzionatorio è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le controdeduzioni e ogni ulteriore atto istruttorio vanno indirizzati a detto Ministero.

(14) Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della l. 689/1981, per i soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non è obbligatoria.

persone fisiche interessati nel corso di una riunione presso l'intermediario interessato o presso la Filiale competente della Banca d'Italia. La contestazione alle persone fisiche ~~e agli esponenti non più in carica~~ può avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia.

~~Le banche, le società, gli enti o i soggetti interessati forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, ivi comprese quelle relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei possibili destinatari delle persone fisiche che possono essere destinatarie delle contestazioni, verificandone esattezza e completezza, indicando altresì le domiciliazioni, le deleghe degli interessati e il relativo indirizzo di PEC; comunicano, inoltre, eventuali variazioni delle informazioni fornite. Le società o gli enti forniscono altresì le informazioni richieste dalla Banca d'Italia in merito alle remunerazioni (15), fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento) agli esponenti o al personale interessati dal procedimento (16).~~

~~La sanzione pecuniaria, quando indirizzata alle persone fisiche, ha carattere personale. Peraltro, ai sensi dell'art. 145 del T.U. e dell'art. 195 del T.U.F., le banche, le società o gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. La Banca d'Italia procede, pertanto, alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.~~

1.3 *Presentazione delle controdeduzioni*

I destinatari del procedimento sanzionatorio ~~e le banche, le società o gli enti di appartenenza~~ esercitano il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento. Essi pertanto hanno la facoltà di presentare, in ordine agli addebiti contestati, deduzioni scritte e documenti, che la Banca d'Italia valuta con riguardo all'oggetto del procedimento.

~~Il termine di 30 giorni per la presentazione dei~~ I documenti difensivi (deduzioni scritte e documenti) ~~che sono presentati a firma del legale rappresentante della società o dell'ente destinatario della contestazione. Nel caso di procedura avviata nei confronti di persone fisiche, le controdeduzioni sono presentate, anche congiuntamente, dai singoli soggetti destinatari delle contestazioni, i quali allegano altresì la documentazione riferita alle remunerazioni indicate nel paragrafo 1.2, ultimo alinea (17).~~

Le controdeduzioni vanno ~~trasmesse~~ **trasmesse** al Servizio REACRE,

(15) Per la nozione di "remunerazioni", si fa riferimento alle pertinenti definizioni contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 3). Ai fini delle presenti disposizioni le remunerazioni sono considerate al lordo delle imposte.

(16) Per le società o enti appartenenti ad un gruppo, andranno indicate le remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate all'interno del gruppo.

(17) Qualora le contestazioni indirizzate alla persona fisica si riferiscano a violazioni cessate ed aventi uno specifico riferimento temporale, le remunerazioni rilevanti sono quelle riconosciute o erogate nei tre anni precedenti alla violazione contestata.

responsabile del procedimento sanzionatorio, preferibilmente tramite PEC all'indirizzo ~~decorre~~ cre@pec.bancaditalia.it, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della lettera di contestazione. ~~Gli intermediari che si sono dotati di un indirizzo di PEC inviano ogni documento difensivo esclusivamente tramite PEC. Le controdeduzioni vanno trasmesse inoltre in copia all'Unità (Servizio o Filiale) competente per la vigilanza sull'intermediario e, nel caso di procedure sanzionatorie amministrative avviate in relazione a violazioni riscontrate in sede ispettiva, anche al Servizio Ispettorato Vigilanza alle altre Unità indicate nella lettera di contestazione.~~

I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata e firmata ~~dagli stessi~~ **da tutti i richiedenti**, una breve proroga. La proroga, di norma non superiore a 30 giorni, può essere concessa, secondo criteri di proporzionalità, anche in relazione alle caratteristiche operativo-dimensionali dell'intermediario e alla complessità degli addebiti.

La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

~~Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante della banca, della società o dell'ente) o da alcuni di essi.~~

Gli interessati indicano nelle controdeduzioni l'indirizzo, preferibilmente di PEC, al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria.

In caso di trasmissione cartacea, il testo dei documenti difensivi va trasmesso anche su supporto informatico fisico (ad es. CD, DVD etc.) munito di attestazione di conformità all'originale (cfr. allegato A).

Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attività difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale, rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 50 pagine, devono concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive presentate.

La documentazione eventualmente allegata deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. In via generale, non è necessaria la produzione di documentazione aziendale, specialmente se già nota all'Autorità di Vigilanza ovvero antecedente la data di conclusione degli accertamenti ispettivi. Gli allegati vanno presentati in modo ordinato e corredati da un elenco, ~~evitando~~; la produzione di documentazione **inutilmente** sovrabbondante, disordinata o inconfacente **può costituire elemento di valutazione negativo del grado di cooperazione degli interessati con l'Autorità di Vigilanza.**

Entro il medesimo termine di 30 giorni ~~i soggetti destinatari~~ **il legale rappresentante della società o ente o le persone fisiche destinatarie** delle contestazioni possono chiedere, con specifica istanza indirizzata al Servizio REACRE, un'audizione personale **in sede di istruttoria** (18). Le audizioni, ~~che delle persone fisiche destinatarie della contestazione~~ hanno carattere

(18) Al fine di consentire un tempestivo svolgimento dell'audizione, la richiesta deve essere presentata con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della procedura sanzionatoria (controdeduzioni, documentazione a supporto, richieste di proroga, ecc.).

strettamente personale e non possono quindi svolgersi per delega; è **consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato. Le audizioni** di norma hanno luogo nei 30 giorni successivi presso le Filiali della Banca d'Italia con compiti di vigilanza. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni. Delle audizioni personali viene redatto un sintetico verbale, **sottoscritto dall'interessato**. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite PEC, al Servizio **REACRE** e alla Filiale indicata per lo svolgimento dell'audizione.

1.4 *Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni*

La sospensione del procedimento è disciplinata dall'art. 8 del provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

Ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui nel corso ~~di ulteriori accertamenti~~ **dell'attività di supervisione** siano riscontrati fatti nuovi che costituiscono violazione delle medesime disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria, la Banca d'Italia può integrare le contestazioni già formulate nei confronti dei soggetti responsabili; la contestazione integrativa non modifica i termini di conclusione del procedimento. Con riferimento alle contestazioni integrative, gli interessati presentano le proprie controdeduzioni e hanno facoltà di chiedere una breve proroga e avanzare istanza di audizione nei tempi e con le modalità previste dal paragrafo 1.3.

1.5 *Istruttoria del Servizio ~~REACRE~~ e proposta al Direttorio*

Il Servizio **REACRE** è l'unità responsabile dei procedimenti sanzionatori avviati dalla Banca d'Italia ai sensi delle presenti disposizioni; in tale qualità cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria.

In particolare, verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento amministrativo; consente inoltre agli interessati – nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa – l'accesso agli atti del procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dalla l. 241/1990 e dal Regolamento della Banca d'Italia recante la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza in materia bancaria e finanziaria (cfr. par. 2).

Il Servizio **REACRE** procede quindi all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio; in particolare, alla luce delle difese svolte dagli interessati e dei documenti di parte, nonché del complesso delle informazioni raccolte, effettua una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e ~~della~~ **dell'eventuale** responsabilità personale, secondo i criteri contenuti nelle presenti disposizioni.

L'accentramento della fase istruttoria è preordinato ad assicurare omogeneità di valutazione nell'esame delle fattispecie, nel rispetto della parità di trattamento.

Le conclusioni istruttorie confluiscono in una proposta motivata ~~per il~~ ~~Direttorio~~ che è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al Direttorio, previo visto del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria.

La proposta di irrogazione delle sanzioni ha ad oggetto anche le modalità di pubblicazione del relativo provvedimento, in conformità con quanto previsto dal T.U. e dal T.U.F. per i casi di pubblicazione anonima o differita (cfr. paragrafo 1.7).

Secondo quanto previsto dagli artt. 144-bis del T.U. e 194-*quater* del T.U.F., nel caso in cui dall'istruttoria risulti che la violazione accertata è connotata da scarsa offensività o pericolosità, la proposta al Direttorio può avere ad oggetto l'irrogazione, in luogo della sanzione pecuniaria, di un ordine rivolto alla società o ente per imporre l'eliminazione delle infrazioni riscontrate entro il termine fissato nel provvedimento. Con l'ordine la Banca d'Italia può indicare le misure da adottare a questo scopo.

Nei casi di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza sistemica, anche su indicazione del ~~Direttore Centrale per l'Area~~ **Capo del Dipartimento** Vigilanza bancaria e finanziaria, il Servizio REACRE trasmette gli atti del procedimento alla Commissione per l'Esame delle Irregolarità, ~~e formula~~ **che, esaminati gli atti del procedimento, formula** un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio da parte del Servizio REACRE.

La proposta al Direttorio è trasmessa, di regola tramite PEC, ai soggetti interessati i quali abbiano partecipato all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione personale. Entro 15 giorni dalla ricezione, il legale rappresentante della società o ente o le persone fisiche destinatarie del provvedimento oggetto della proposta possono trasmettere al Direttorio sintetiche osservazioni scritte in ordine alla proposta formulata dal Servizio CRE. Le osservazioni per il Direttorio sono trasmesse preferibilmente tramite PEC all'indirizzo ...

Agli scritti difensivi presentati in questa fase del procedimento si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 1.3 con riguardo alle modalità di trasmissione, all'essenzialità e alla pertinenza dei contenuti delle controdeduzioni. Le osservazioni per il Direttorio presentate oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione.

Box n. 4 – Contraddittorio sulla proposta al Direttorio

Tenendo conto del significativo aumento degli importi delle sanzioni pecuniarie e della diversificazione delle misure sanzionatorie adottabili dalla Banca d'Italia nel nuovo regime previsto in attuazione della CRD IV, si ritiene opportuno estendere la facoltà di presentare scritti difensivi anche oltre la fase istruttoria, consentendo la trasmissione al Direttorio di ulteriori osservazioni scritte in merito ai contenuti della proposta formulata dal Servizio CRE a conclusione dell'istruttoria.

Al fine di evitare comportamenti strumentali, il diritto di presentare le ulteriori osservazioni al Direttorio è riconosciuto ai soli soggetti che abbiano partecipato attivamente all'istruttoria attraverso le controdeduzioni e/o l'audizione personale.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare tempi adeguati per l'esame delle osservazioni da parte del Direttorio nel rispetto dei termini fissati per la conclusione del procedimento sanzionatorio, è stata prevista una sospensione del termine di 240 giorni per l'adozione del provvedimento finale durante il decorso del periodo concesso agli interessati per presentare al Direttorio le eventuali osservazioni sulla proposta della Vigilanza.

Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria e la fase decisoria, il Direttorio della Banca d'Italia, **esaminate le ulteriori osservazioni eventualmente presentate dagli interessati in merito alla proposta formulata dal Servizio CRE** e acquisito il parere dell'Avvocato Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'Avvocato Capo, adotta un provvedimento motivato ~~con. Con il quale viene disposta l'applicazione della sanzione o l'archiviazione. Ove del caso, provvedimento~~ il Direttorio può ~~richiedere supplementi d'istruttoria.:~~

- **accogliere la proposta;**
- **chiedere supplementi di istruttoria (19);**
- **discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta;**
- **archiviare il procedimento.**

L'eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni è adottato dal Direttorio dalla Banca d'Italia entro 240 giorni dalla scadenza del termine, **comprensivo di eventuali proroghe**, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione. Il termine si considera unico per tutti i destinatari delle contestazioni relative a uno stesso intermediario, anche a prescindere dal concorso nella medesima violazione.

In caso di trasmissione ai soggetti interessati della proposta formulata dal Servizio CRE, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Direttorio è sospeso dalla data di ricezione della comunicazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni al Direttorio da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la comunicazione della proposta.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità per la Banca d'Italia di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti degli intermediari vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi al principio di sana e prudente gestione **o alla rimozione di esponenti aziendali**, nonché lettere di richiamo.

Nell'ambito dell'istruttoria la Banca d'Italia esamina le argomentazioni difensive presentate e il complesso degli altri elementi informativi disponibili, valutando in particolare se vi sia stata una tempestiva e completa rimozione degli effetti della violazione da parte dell'interessato. Qualora **il Servizio CRE** riscontri che i fatti oggetto di contestazione risultino giustificati o che gli interventi posti in essere abbiano portato alla eliminazione delle carenze rilevate, ~~la Banca d'Italia~~ ne tiene conto **nella proposta motivata per il Direttorio** ai fini della conclusione del procedimento con provvedimento di archiviazione (20).

~~L'archiviazione~~ **Il Direttorio della Banca d'Italia, qualora ne riscontri i**

(19) In caso di richiesta da parte del Direttorio di supplementi di istruttoria, il contraddittorio sulla relazione integrativa trasmessa al Direttorio dal Servizio CRE si svolge secondo le medesime modalità previste per la proposta iniziale.

(20) Ai sensi dell'art. 7 della l. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria **nei confronti di persone fisiche** si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.

presupposti, può sempre adottare un provvedimento di archiviazione del procedimento, nei confronti di tutti o alcuni degli interessati. Il provvedimento di archiviazione viene comunicata-sicomunicato ai soggetti interessati.

1.6 *Irrogazione della sanzione*

Ai sensi del T.U. e del T.U.F., la Banca d'Italia può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società o enti e nei confronti delle persone fisiche.

Secondo quanto previsto dagli artt. 144-ter del T.U. e 190-bis del T.U.F., nei casi di maggiore gravità, alle persone fisiche può essere irrogata, accanto alla sanzione pecuniaria, la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari. A tal fine assume rilievo il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- **la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave pregiudizio alla stabilità dell'intermediario o del sistema o un impatto rilevante sulla fiducia del pubblico;**
- **il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un vantaggio dalla violazione;**
- **al responsabile sono state già applicate con provvedimento esecutivo una o più sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni in materia bancaria e finanziaria commesse dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni e nei 5 anni precedenti all'irrogazione della nuova sanzione.**

Box n. 5 – Interdizione temporanea

Il nuovo art. 144-ter, comma 3, del TUB e il nuovo art. 190-bis, comma 3, del TUF prevedono che in ragione della gravità della violazione accertata la Banca d'Italia possa applicare nei confronti degli esponenti o del personale, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari bancari, finanziari e assicurativi o fondi pensione.

In attuazione di questa previsione, le disposizioni – partendo dal presupposto che la sanzione alla persona fisica potrà comunque essere irrogata soltanto al ricorrere di specifiche circostanze descritte nel comma 1 dei nuovi artt. 144-ter del TUB e 190-bis del TUF – selezionano alcune fattispecie connotate da particolare gravità o pericolosità, tali da giustificare l'applicazione di una misura incisiva come quella di nuova introduzione. Si tratta dei seguenti casi:

- 1. la violazione ha causato un grave pregiudizio alla stabilità dell'intermediario o conseguenze di carattere sistemico;*
- 2. il responsabile ha conseguito un vantaggio personale, diretto o indiretto, come conseguenza della violazione;*
- 3. l'autore della violazione ha già subito altre sanzioni amministrative per violazioni in materia bancaria e finanziaria commesse nei 5 anni precedenti (recidiva), sempre che anche le violazioni precedenti siano state commesse sotto il vigore del regime sanzionatorio introdotto in attuazione della CRD IV. Va considerato, infatti, che nell'attuale sistema (ante CRD IV) la sanzione è sempre irrogata nei confronti di persone fisiche (esponenti o dipendenti dell'intermediario), a prescindere dalla sua gravità: sarebbe quindi sproporzionato riconnettere la pesante conseguenza dell'interdizione temporanea anche ai casi di recidiva in*

cui la sanzione precedente sia stata irrogata sotto il vigore del vecchio regime. Nel nuovo sistema (post CRD IV), invece, l'incisività della sanzione accessoria per i casi di recidiva si giustifica tenendo conto del fatto che tutte le sanzioni applicate alle persone fisiche saranno inevitabilmente connotate – a livello personale – da una particolare significatività.

L'importo della sanzione **pecuniaria e la durata dell'eventuale sanzione accessoria**, ~~stabilito~~ **stabiliti** entro i limiti previsti dalla legge, ~~viene fissato avendo riguardo ai criteri definiti dalla l. 689/1981.~~ **vengono fissati tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della violazione e il suo grado di offensività o pericolosità.** A questi fini, anche in relazione alla tipologia della violazione, ~~la gravità della violazione viene valutata tenendo conto e~~ **alla natura (persona fisica o giuridica) del responsabile, vengono valutati**, tra l'altro, ~~dei~~ seguenti elementi:

- la durata della violazione;
- ~~— le dimensioni dell'intermediario e del gruppo di appartenenza;~~
- **la capacità finanziaria del responsabile, quale desumibile: nel caso di una società o ente, dal fatturato netto dell'ultimo esercizio; nel caso di una persona fisica, dalle remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l'attività esercitata presso l'intermediario (21). Le remunerazioni risultano dalla documentazione prodotta nel corso del procedimento o da ogni altra informazione o dato disponibili;**
- **la gravità della violazione, in particolare in relazione a:**
 - i suoi riflessi, anche potenziali, ~~della violazione~~ **sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sui mercati o** sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale dell'azienda e del gruppo di appartenenza, nonché l'eventuale assunzione nei confronti ~~degli intermediari, ai quali i responsabili appartengono, di~~ **dell'intermediario di** misure inibitorie ~~ovvero~~ di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi o di crisi;
 - l'attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'Autorità di Vigilanza;
 - le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
- i casi di ~~reiterazione della~~ **precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse dal medesimo soggetto;**
- **i pregiudizi arrecati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;**
- ~~— i riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sui mercati.~~

(21) Nel caso di procedimenti riferiti a società o enti appartenenti ad un gruppo, la capacità finanziaria della persona fisica interessata dal procedimento è determinata considerando le remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate all'interno del gruppo.

— Nella determinazione della sanzione la Banca d'Italia tiene anche conto:

- ~~dell'attività~~ **entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;**
- **l'attività** svolta dai soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorità di Vigilanza;
- ~~del~~ **grado di responsabilità** ~~personale~~ dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili (ad es., **per quanto riguarda gli esponenti**: effettivo assetto dei poteri, condotte concretamente tenute, durata dell'incarico)-;
- **le conseguenze della violazione, anche potenziali, sulla stabilità complessiva del sistema finanziario.**

Box n. 6 – Criteri per la determinazione della sanzione

I criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nell'irrogare la sanzione, come riformulati ed estesi in occasione dell'ultima revisione delle disposizioni, risultavano già sostanzialmente in linea con quelli ora introdotti – in attuazione della CRD IV – dai nuovi artt. 144-quater del TUB e 194-bis del TUF.

Il testo delle disposizioni viene comunque rivisto, anzitutto per precisare che i criteri in esame si applicano sia per determinare l'esatto importo della sanzione pecuniaria tra il minimo e il massimo edittale, sia per definire l'esatta durata della sanzione accessoria tra il minimo di 6 mesi e il massimo di 3 anni previsto dalla legge. Inoltre, il contenuto dei criteri viene riformulato in modo più aderente a quanto previsto dalla direttiva, tenendo anche conto del fatto che alle materie regolate dal TUB e dal TUF non si applicheranno più – per espressa previsione di legge – i criteri generali per la determinazione delle sanzioni previsti dalla legge n. 689/1981, sui quali si basava il previgente elenco.

*In particolare, per il criterio della **capacità finanziaria** del responsabile, viene precisato che essa può essere desunta, per le società o gli enti, dal fatturato netto (sulla nozione di fatturato, cfr. il Box n. 6) e, per le persone fisiche, dalle informazioni disponibili sulle remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate per la carica ricoperta o per l'attività esercitata (in caso di più cariche ricoperte all'interno del gruppo si fa riferimento all'insieme delle remunerazioni percepite all'interno del gruppo). Per consentire alla Banca d'Italia di accertare quest'ultimo elemento, le disposizioni richiedono alle persone fisiche destinatarie delle contestazioni di allegare alle controdeduzioni le informazioni relative alle remunerazioni, fermo restando il potere della Banca d'Italia di chiedere tali informazioni direttamente alle società e agli enti di appartenenza (cfr. Sez. II, par. 1.3).*

Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dalla direttiva e dagli artt. 144-quater del TUB e 194-bis del TUF, spetta alla Banca d'Italia valutare – alla luce delle circostanze del caso concreto – se e quali dei criteri elencati nelle disposizioni siano pertinenti ai fini della determinazione della sanzione.

Si ricorda altresì che, quando la violazione consiste nell'inadempimento dell'ordine di cui agli artt. 144-bis del TUB e 194-quater del TUF, l'importo della sanzione pecuniaria applicabile all'intermediario è aumentato fino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, in modo da assicurare adeguata efficacia deterrente all'imposizione dell'ordine.

Ai fini delle presenti disposizioni e per il calcolo dei massimali previsti dal T.U. e dal T.U.F., per fatturato della società o dell'ente si intende:

- a) **per le banche, le società finanziarie, i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del T.U.F., gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, i confidi, la società Poste**

Italiane S.p.A. per l'attività di Bancoposta: l'aggregato definito nell'art. 316 Tabella 1 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

- b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l'aggregato di cui alla voce "1. Totale ricavi e proventi" del conto economico;**
- c) per le imprese diverse da quelle indicate alle lettere a) e b): l'aggregato pari alla somma degli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi e corrispondenti alla loro normale attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato;**

Il fatturato è riferito all'ultimo esercizio e, per le società o enti appartenenti a un gruppo bancario, finanziario, di SIM o tenuti a redigere il bilancio consolidato, è calcolato di regola sulla base dei dati consolidati.

Box n. 7 – Nozione di "fatturato"

Viene definito il concetto di "fatturato", che in base alla CRD IV rileva per due finalità: i) il calcolo del massimale della sanzione applicabile alle società o agli enti; ii) la determinazione della capacità finanziaria della società o dell'ente, che è uno dei criteri di cui può tenersi conto per determinare l'importo della sanzione tra il minimo e il massimo (cfr. il Box n. 6).

Il testo proposto tiene conto della diversa struttura del bilancio degli intermediari rispetto alle società di diritto comune e quindi distingue tra:

- **banche e altri intermediari finanziari** regolati dal TUB e dal TUF, per i quali viene richiamato (in conformità a quanto previsto dalla direttiva) l'aggregato definito nell'art. 316 Tabella 1 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- **assicurazioni**, per le quali si fa specifico riferimento alla pertinente voce del conto economico;
- **altre imprese**, per le quali la definizione del fatturato si ispira a quella impiegata nella disciplina comunitaria in materia di concentrazioni tra imprese (Regolamento CE n. 139/2004).

Secondo quanto previsto dalla CRD IV, si precisa infine che il fatturato da prendere in considerazione al netto delle imposte è quello relativo all'ultimo esercizio e, per le società o gli enti soggetti alla redazione del bilancio consolidato, è di regola calcolato sulla base dei dati consolidati.

Nella determinazione del fatturato, la Banca d'Italia terrà conto anche dei criteri impiegati dalla BCE ai medesimi fini nell'esercizio della potestà sanzionatoria ad essa direttamente attribuita dalla normativa sull'MVU.

1.7 *Notifica e pubblicazione del provvedimento*

La Banca d'Italia notifica i provvedimenti sanzionatori agli interessati ~~e agli intermediari, società o enti solidalmente responsabili.~~

Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato **senza ritardo** e per estratto ~~nel Bollettino di Vigilanza~~ **sul sito web della Banca d'Italia** con indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati e delle sanzioni rispettivamente applicate.

~~Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3, 3 bis e 4 del T.U. va pubblicato per estratto, entro 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese dell'intermediario, della società o dell'ente ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione~~

nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione è data immediata comunicazione alla Banca d'Italia, inviando copia, anche elettronica, delle pagine dei quotidiani sui quali è stata effettuata.

Le informazioni pubblicate restano sul sito web della Banca d'Italia per cinque anni.

~~Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F.,~~ La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

Qualora sia proposto ricorso contro il provvedimento sanzionatorio, la Banca d'Italia ne fa menzione senza ritardo a margine della pubblicazione sul proprio sito web, indicando l'autorità adita e le date di notifica e deposito del ricorso; le informazioni sono successivamente integrate con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti, anche cautelari, adottati dall'autorità adita sul ricorso, anche se non passati in giudicato. Le medesime informazioni sono pubblicate con riguardo ai giudizi di impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità adita sul ricorso.

Ai sensi dell'art. 145, commi 3-bis e 3-ter, del T.U. e dell'art. 195-bis, commi 2 e 3, del T.U.F., la Banca d'Italia può disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria abbia ad oggetto dati personali la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata, possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso o possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile. Ove le stesse situazioni sopra richiamate abbiano carattere temporaneo, la Banca d'Italia può differire la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio al momento in cui esse sono venute meno.

Box n. 8 – Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio

Le disposizioni sulla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio vengono integrate con le previsioni contenute nel nuovo testo degli artt. 145 del TUB e 195-bis del TUF, che prevedono la pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia e la possibilità di differire o pubblicare in forma anonima il provvedimento.

Tra le novità previste in sede di recepimento della CRD IV vi è l'obbligo per la Banca d'Italia – in caso di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori da parte dei soggetti interessati – di menzionare l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione nel proprio sito web. In proposito, le disposizioni specificano l'esatto contenuto delle informazioni che la Banca d'Italia pubblicherà con riferimento ai procedimenti di impugnazione.

2. Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio

I soggetti sottoposti al procedimento sanzionatorio possono accedere ai documenti del procedimento nella parte in cui li riguardano, in base alle disposizioni della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Il diritto di accesso è riconosciuto, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla l. 241/1990 e avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento

ai dati personali e alla riservatezza dei terzi, ai titolari di interessi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Ai sensi dell'art. 25 della l. 241/1990, le richieste di accesso devono essere motivate, al fine di consentire in particolare di verificare la sussistenza dei predetti interessi.

L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia adottato con provvedimento dell'11 dicembre 2007. Le istanze di accesso devono essere presentate, con le modalità stabilite dal citato regolamento e preferibilmente tramite PEC, al Servizio REACRE, responsabile del procedimento.

Al fine di consentire una tempestiva disamina delle istanze, esse devono essere presentate con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della procedura sanzionatoria (controdeduzioni, documentazione a supporto, richieste di audizione, ecc.); devono inoltre essere formulate mediante l'apposito modulo, disponibile presso le Strutture o nel sito internet della Banca d'Italia, o comunque recare nell'oggetto la dicitura "Procedimento sanzionatorio a carico di... – Istanza di accesso a documenti amministrativi".

Conformemente ai principi alla base del procedimento sanzionatorio, degli accessi effettuati nel corso della fase istruttoria viene redatto un sintetico verbale, sottoscritto dall'interessato.

3. Pagamento della sanzione

Il pagamento è effettuato entro il termine di 30 giorni (cfr. art. 18, comma 4, l. 689/1981) dalla notifica del provvedimento.

I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato alla banca, alla società o all'ente di appartenenza, nonché alla Banca d'Italia attraverso la trasmissione del modello F23.

~~Le banche, le società o gli enti, ai quali appartengono le persone fisiche responsabili delle violazioni, rispondono in solido del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità a carico dei responsabili e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso.~~

Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della l. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

Il mancato pagamento della sanzione nei termini determina l'applicazione degli interessi a norma di legge.

4. Impugnazione del provvedimento sanzionatorio

Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato ai sensi di legge. La proposizione del ricorso non sospende il pagamento della sanzione.

La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio e nel corso di esso, presenta le memorie e produce gli atti e documenti a difesa della legittimità del provvedimento sanzionatorio.

5. Informativa all'EBA

~~Annualmente la Banca d'Italia pubblica un'analisi delle tipologie dei provvedimenti emanati, finalizzata a rendere ulteriormente consapevoli gli intermediari delle violazioni ritenute meritevoli di sanzione.~~

La Banca d'Italia comunica all'EBA le sanzioni applicate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 145-ter del T.U. e 195-ter del T.U.F.

SEZIONE III

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NELL'AMBITO DELL'MVU

1. Soggetti “significativi”

Fuori dei casi di potestà sanzionatoria diretta della BCE, la Banca d'Italia avvia il procedimento sanzionatorio su richiesta della BCE e previo accertamento della sussistenza dei presupposti per l'avvio.

La Banca d'Italia, qualora ritenga sussistere i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio di propria competenza nei confronti di soggetti significativi o di esponenti o personale degli stessi, chiede alla BCE di formulare una richiesta di avvio, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 468/2014.

Il procedimento sanzionatorio dinanzi alla Banca d'Italia è regolato dalle precedenti sezioni.

I provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti significativi e dei loro esponenti o personale sono comunicati alla BCE.

2. Soggetti “meno significativi”

La procedura per l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti meno significativi e dei loro esponenti e personale da parte della Banca d'Italia è integralmente regolata dalle precedenti sezioni.

La Banca d'Italia trasmette periodicamente alla BCE le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento (UE) n. 468/2014.

Box n. 9 – Meccanismo di Vigilanza Unico

I Regolamenti (UE) nn. 1024/2013 (“regolamento MVU”) e 468/2014 (“Framework Regulation” o “Regolamento quadro sull'MVU”), direttamente applicabili e vincolanti negli Stati membri dell'Unione europea, prevedono l'avvio dell'MVU a decorrere dal 4 novembre 2014. Anche in assenza di un adeguamento della legislazione nazionale al nuovo quadro europeo, pertanto, la disciplina della procedura sanzionatoria deve già tener conto delle competenze attribuite alla BCE nell'ambito dell'MVU.

L'assetto delle competenze in materia di sanzioni disegnato dalle fonti dell'MVU viene richiamato nella Premessa (Sez. I, par. 1). La nuova Sezione III è volta a chiarire che, in linea generale, la procedura sanzionatoria prevista dalle presenti disposizioni si applica anche ai procedimenti avviati dalla Banca d'Italia in questi casi. Con specifico riferimento alle banche “significative”, per i casi in cui la Banca d'Italia può intervenire solo su richiesta della BCE, viene chiarito che, anche in presenza di una richiesta della specie, la Banca d'Italia è comunque tenuta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura sanzionatoria.

FAC-SIMILE LETTERA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ (1)

Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale
Servizio ~~Rapporti Esterni e Affari~~
~~Generali~~ **Coordinamento e Rapporti con**
l'Esterno

_____ (denominazione dell'intermediario)

_____ (codice)

Con la presente comunicazione la/il/i sottoscritta/o/i, consapevole/i delle pene previste dal DPR n. 445 del 2000, attesta/no che il materiale difensivo trasmesso a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni su supporto informatico è identico a quello trasmesso in forma cartacea.

Data _____

Il legale rappresentante dell'intermediario _____

OVVERO

L'esponente aziendale **o il dipendente** _____

Carica _____ (2)

Firma _____

_____ (1) Utilizzare questo allegato per l'invio delle controdeduzioni ai procedimenti sanzionatori indirizzati all'intermediario ovvero all'esponente aziendale **o al dipendente**.

(2) Indicare la carica sociale ricoperta e le eventuali deleghe; per il personale dipendente, indicare la funzione (ad es. responsabile della conformità, responsabile della redazione dei conti etc.). Per i soggetti non più in carica o non più alle dipendenze dell'intermediario, indicare la carica/funzione per la quale è stata avviata la procedura sanzionatoria.